

ID. 1508971

Pratica: 2017/V 1 1/000004

Lugo, 23/04/2025

AREA SERVIZI GENERALI **Servizio Segreteria Generale**

DETERMINAZIONE N. 440

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO. VERTENZA COMUNE DI LUGO / FORO BOARIO SRL / COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA. ESCUSSIONE DELLA POLIZZA DA ITALIANA ASSICURAZIONI. RIASSUNZIONE DELLA CAUSA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. RIPARTIZIONE SPESE LEGALI TRA COMUNE DI LUGO E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6741F1C24.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 - (Art. 169 D.Lgs. N. 267/2000), assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- delibera di Giunta Comunale n. 11 del 06/02/2025 (immediatamente eseguibile) con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Considerato che è in corso dal 2017 una vertenza giudiziaria tra le parti indicate in oggetto e la cui dinamica è riassunta nelle premesse della delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2023 di autorizzazione alla costituzione in giudizio per proposizione di ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2236/20222, cui si rimanda con richiamo integrale della vicenda; - la Corte di Cassazione con decisione n. 2024/2025 emessa in data 29/01/2025 (agli atti del fascicolo legale), ha accolto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2236/2022;

Dato atto che con delibera n. 37 del 27/03/2025 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Lugo recependo le indicazioni del legale incaricato, ha deliberato la proposizione di riassunzione della causa avanti la Corte d'Appello di Bologna volta ad ottenere l'escussione della polizza da Italiana Assicurazioni, per le motivazioni riportate in delibera e di seguito illustrate:

- la Corte di Appello, confermando la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 74/2019, aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda del Comune di Lugo di accertamento dell'obbligo pagatorio di Italiana Assicurazioni per indennizzare gli inadempimenti di Foro Boario, in quanto, secondo il Tribunale e la Corte di Appello la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.
- al contempo però, il T.A.R. Emilia Romagna - aveva dichiarato con la Sentenza n. 15/2024 che la giurisdizione sulla escussione della polizza spettava al giudice ordinario.
- la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2024/25 sopra indicata nella causa RGN 03751/2023 ha risolto uno stallo giudiziario che impediva al Comune di Lugo di escutere l'Assicurazione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla Corte di Appello di Bologna la decisione sulla condanna al pagamento della polizza;
- la Corte di Appello di Bologna deciderà anche in merito alle spese legali del giudizio in Cassazione;

Valutato, sulla scorta delle indicazioni dell'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna (nota del 30/01/2025 prot. n. 2285), la necessità di riassumere la causa in Corte d'Appello di Bologna al fine di tutelare le proprie ragioni e portare a termine utilmente il processo contro l'Assicurazione iniziato nel 2017 ovvero per l'escussione della polizza da Italiana Assicurazioni;

Preso atto che tramite la precipitata delibera n. 37/2025 la Giunta del Comune di Lugo conferiva mandato al Responsabile del Servizio Segreteria Generale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio del Comune di Lugo per vedere affermate le ragioni dell'Amministrazione, dando mandato al Sindaco pro tempore del Comune di Lugo di costituirsi nel giudizio predetto;

Atteso che nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2025/2027 - Annualità 2025 del Comune di Lugo, per la spesa presunta di € 20.000,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto;

Ribadito che, trattandosi di contenzioso in materia edilizia e urbanistica conferita dal Comune di Lugo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (*d'ora in avanti anche Unione*) giusta convenzione rep. 148 del 11/5/2011, i precedenti provvedimenti assunti in merito alla vertenza hanno sempre considerato equa la ripartizione al 50% tra Comune di Lugo e Unione delle spese legali di costituzione in giudizio;

Dato atto che la spesa complessivamente necessaria sarà interamente impegnata dal Comune di Lugo, l'Unione rimborserà al Comune di Lugo il 50% delle spese legali di costituzione in giudizio e a tal fine l'Unione

finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;

Preso atto che, per riassumere la causa in Corte d'Appello di Bologna, il termine per costituirsi scadrà il 28/04/2025;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento **Sater** in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati:

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

Richiamati:

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;
- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Sottolineato che la riassunzione della causa avanti la Corte d'Appello di Bologna per l'escussione della polizza da Italiana Assicurazioni rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale ritenuto adeguato all'incarico;

Rilevato che GRAZIOSI STUDIO LEGALE di Bologna con sede in Via dei Mille n. 7/2 - 40121 Bologna nelle persone dell'Avv. Benedetto Graziosi e da ultimo dell'Avv. Giacomo Graziosi hanno tutelato gli interessi del Comune di Lugo nei precedenti giudizi sorti nell'ambito della complessa vertenza aperta contro la Foro Boario Srl e Italiana Assicurazioni Spa con esito favorevole per questa Amministrazione e considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno chiedere un preventivo **all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna** (acquisito agli atti con prot. n. 7699 del 10/04/2025) del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, in ragione della competenza professionale nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Giacomo Graziosi (con studio in Bologna in Viale dei Mille n.7/2 - C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200) ha presentato un preventivo complessivo di **€ 17.898,32** (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4% ed IVA al 22% e contributo unificato) così strutturato:

- Valore della causa: € 423.000 (tra 260.000 e 520.000).

Parametri: D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022 - Cause in Corte d'Appello. Pluralità di parti. Complessità media:

Compenso richiesto	Compenso parametri D.M. 55/2014		
Fase di studio	€ 2.000,00	€ 4.389,00	
Fase introduttiva	€ 2.000,00	€ 2.552,00	
Fase di trattazione	€ 2.000,00	€ 5.880,00	
Fase decisoria	€ 5.000,00	€ 7.298,00	
Totale	€ 11.000,00	€ 20.119,00	

Accessori:

Spese generali 15%	€ 1.650,00
C.P.A. 4%	€ 506,00
I.V.A. 22%	€ 2.894,32
Totale compenso	€ 16.050,32
Contributo unificato	€ 1.848,00
Totale complessivo	€ 17.898,32

- l'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna in calce alla nota specifica che all'atto della proposizione della riassunzione chiederà un compenso di € 3.000,00 oltre accessori più contributo unificato, mentre il saldo al termine del grado;

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, dando atto che:

- il Servizio Segreteria Generale ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 16.050,32 che presenta importi inferiori rispetto le tariffe medie definite sulla base del valore della causa

- dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) come dettagliatamente sopra indicato;
- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
 - è stato acquisito il **CIG**, riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2025**);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l'art. 13 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione;
- il decreto del Sindaco n. 25 del 06/07/2024, di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture del Comune di Lugo;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo Unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

- di prendere atto che con Delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 37 del 27/03/2025 è stata autorizzata la costituzione in giudizio per riassunzione della causa volta ad ottenere l'escusione della polizza da Italiana Assicurazioni per le motivazioni esposte in narrativa;
- di procedere pertanto, all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'**Avv. Giacomo Graziosi di Bologna**, con Studio Legale a Bologna in Via dei Mille n. 7/2 – C.F. GRZGCM74H20A944X - P.IVA 02239211200, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per un compenso di € 17.898,32 (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4% ed IVA al 22% oltre al contributo unificato);
- di precisare che con la citata delibera di G.C. n. 37/2025 è stato autorizzato il Sindaco del Comune di Lugo, a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;
- di dare atto che il Comune di Lugo si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione e l'Unione rimborserà al Comune di Lugo il 50% delle spese legali di costituzione in giudizio e a tale scopo l'Unione finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente;
- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 17.898,32 al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 del Comune di Lugo, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno assunta con atto di Giunta Comunale n. 37 del 27/03/2025 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 U.1.03.02.99.00 2/ Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RELATIVA ALLA VERTENZA	AVV. GIACOMO GRAZIOSI DI BOLOGNA	2025/825/1	€ 17.898,32	

		FORO BOARIO SRL PER I LAVORI DI PIAZZA XIII GIUGNO DI LUGO CIG B6741F1C24				
--	--	---	--	--	--	--

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/825/1 di € 20.000,00 assunta sul Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 del Comune di Lugo, giusta delibera di Giunta Comunale n. 37/2025 portandola da € 20.000,00 a € 17.898,32 come indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
PREN IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 U.1.03.02.99.00 2/ Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RELATIVA ALLA VERTENZA FORO BOARIO SRL PER I LAVORI DI PIAZZA XIII GIUGNO DI LUGO		2025/825/1	€ - 2.101,68	

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 2025/156/1 di € 10.000,00 assunto con Delibera di Giunta del Comune di Lugo n. 37 del 27/03/2025 sul Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 di Lugo, portandolo da € 10.000,00 a € 8.949,16 derivante dal rimborso del 50% delle spese legali da parte dell'Unione come indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.005 / Cap:0035LO - Art:2512 - Cdr:CDR003 – Cdg:003	VERTENZA FORO BOARIO - RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LUGO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA RELATIVA AI LAVORI DI PIAZZA XIII GIUGNO DI LUGO	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2025/156/1	€ - 1.050,84	

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio QLSDJM corrispondente al Servizio Segreteria Generale – Comune di Lugo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;
- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;
- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Lugo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;
- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito del Comune di Lugo “Sezione Amministrazione Trasparente” in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna*
- Codice Fiscale: *GRZGCM74H20A944X* - P. IVA *02239211200*
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di rapporto: *prestazione occasionale*
- importo compenso: *€ 16.050,32*
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *sentenza Corte di Appello di Bologna*

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato AVV. GIACOMO GRAZIOSI di Bologna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dott. Andrea Gorini